

# **BVGer D-6044/2011 vom 25. April 2012**

Bundesverwaltungsgericht, 2012-04-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-6044\\_2011](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-6044_2011)

FR: TAF D-6044/2011 du 25 avril 2012

IT: TAF D-6044/2011 del 25 aprile 2012

## **Regeste**

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

### **E. 1.2**

Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

### **E. 1.3**

Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

### **E. 2.1**

Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei provvedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

### **E. 2.2**

Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

### **E. 3.1**

Nella decisione impugnata, nel primo paragrafo delle motivazioni della decisione impugnata l'UFM ha considerato, in riferimento all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi per l'interessato, che non vi sarebbero indizi secondo i quali, dopo la conclusione della prima procedura, siano intervenuti nuovi fatti atti a giustificare la qualità di rifugiato o con una rilevanza ai fini della concessione della protezione provvisoria. In merito ai singoli argomenti, l'UFM ha rinviato al quarto paragrafo della decisione. In seguito, in riferimento all'assenza di documenti di identità in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'UFM ha considerato che i coniugi al momento della loro partenza dal Paese di origine disponevano di passaporti validi e che i richiedenti non avrebbero addotto alcun motivo scusabile giustificante la mancata consegna di documenti di identità o di viaggio (cfr. 2° e 3°

paragrafo della decisione impugnata). Al quarto paragrafo della decisione l'autorità inferiore ha poi ritenuto che, in base agli art. 3 e 7 LAsi, i richiedenti non avrebbero la qualità di rifugiato. Peraltro, non sarebbero necessari ulteriori chiarimenti per accertare detta qualità oppure l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. Infine, l'UFM ha concluso alla non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi delle domande di asilo ed ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.

### **E. 3.2**

Nel ricorso gli insorgenti, in relazione alla struttura della decisione impugnata, sostengono che dalla medesima non si capirebbe quale sia la motivazione ritenuta dall'autorità inferiore, in quanto sarebbero citati due motivi distinti di non entrata nel merito, ma non sarebbe chiaro su quale di questi poggi la decisione dell'UFM. Non essendo chiara la motivazione, la decisione in questione andrebbe quindi annullata. Inoltre, i ricorrenti, richiamati i fatti esposti, hanno ribadito di essere stati vittime di gravi ed intense persecuzioni in Armenia, hanno sostenuto di avere spiegato come sia stato loro impossibile consegnare i documenti di identità nelle 48 ore dal deposito della domanda ed hanno sostenuto che la loro vita sarebbe realmente in pericolo in Armenia, ragioni per le quali concludono all'annullamento dell'impugnata decisione ed all'entrata nel merito delle loro domande di asilo. Peraltro, hanno concluso all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Armenia, in quanto sarebbero esposti a pericoli concreti.

### **E. 3.3**

Nella risposta al ricorso l'UFM ha precisato di avere applicato l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi per il marito e l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi per la moglie ed i bambini. Ha aggiunto che al paragrafo 1 della decisione impugnata si farebbe riferimento soltanto alla domanda di asilo del richiedente, mentre al paragrafo 2 ci si riferirebbe alla richiedente ed ai bambini. Infine, la credibilità dei loro argomenti sarebbe trattata insieme sotto il paragrafo 4. Peraltro, ha proposto la reiezione del gravame.

### **E. 3.4**

Nella replica gli insorgenti ribadiscono che la decisione dell'autorità inferiore risulterebbe poco chiara e già per questo motivo meritevole di annullamento. La legge indicherebbe infatti in modo chiaro che le condizioni che impongono una decisione materiale sarebbero molto diverse, a seconda che si tratti di seconda domanda di asilo o di mancata presentazione di documenti di identità. Infine, a loro parere, l'UFM avrebbe motivato in modo troppo sommario e poco chiaro la decisione, rendendo difficile l'inoltro di un ricorso efficace e completo.

### **E. 4**

In via preliminare, il Tribunale osserva che l'impugnata decisione dell'UFM, che accavalla la propria motivazione su più paragrafi non consecutivi fra loro e su due differenti disposizioni legali (art. 32 cpv. 2 lett. a e art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi), è di difficile comprensione anche per degli addetti ai lavori. Infatti, la medesima dà un'unica conclusione: "Di conseguenza, non si entra nel merito delle domande di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi" (cfr. decisione dell'UFM, pag. 5), senza menzionare l'altra procedura di non entrata nel merito (art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) di cui si è preteso enunciare un'analisi ai paragrafi 1 e 4 della stessa. Una tale maniera di procedere, perlomeno incompleta, non può che indurre a confusione. Detto ciò, il Tribunale rileva altresì che

l'UFM, nell'ambito della sua risposta al ricorso, apporta un chiarimento. Infatti, spiega che al marito avrebbe applicato l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, e, invece, alla moglie ed ai figli, l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. In tal modo, i ricorrenti, dopo la suddetta risposta al ricorso, hanno potuto capire su quale base fosse fondata la decisione per ognuno. Tale chiarimento è stato inviato ai ricorrenti per presa di posizione. Di conseguenza, un eventuale vizio di motivazione può considerarsi sanato.

### **E. 5.1**

Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2 pag. 798; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3<sup>a</sup> ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). Il Tribunale può così confermare una decisione dell'UFM sulla base di un'altra motivazione giuridica. Più particolarmente, la sostituzione di motivi in caso di decisione di non entrata nel merito deve rimanere eccezionale e si limita ai casi dove emerge che la decisione impugnata - il cui fondamento giuridico appare problematico - si giustifica per un altro motivo di non entrata nel merito che si impone di primo acchito alla mente all'esame dell'incarto. Una tale sostituzione di motivi suppone che gli atti di causa siano completi o, per lo meno, sufficienti per statuire, e che la nuova motivazione si fondi su fatti conosciuti dalla parte, sulle quali è stata in grado di spiegarsi in precedenza, e su norme giuridiche cui poteva aspettarsi gli fossero applicate (cfr. GICRA 1995 n. 12 consid. 13, pag. 116; DTF 125 V 368 consid. 4a, pag. 370; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3273/2008 del 27 maggio 2008, consid. 3.1 pag. 5).

### **E. 5.2**

Nel caso di specie, l'UFM ha fondato la sua decisione di non entrata nel merito sull'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi per il ricorrente e sull'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi per la ricorrente ed i suoi figli.

### **E. 5.3**

La domanda a sapere se è a ragione che l'autorità di prima istanza ha applicato l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi al ricorrente può rimanere aperta. In effetti, il Tribunale considera che una decisione di non entrata nel merito si imponeva di primo acchito già sulla base dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. Il Tribunale intende dunque procedere a una sostituzione di motivi, essendo realizzate le condizioni di applicazione di tale norma. La nuova motivazione si fonda sulle dichiarazioni dell'interessato durante le audizioni, ovvero fatti ad esso noti e sui quali ha avuto modo di esprimersi precedentemente. Inoltre, il ricorrente poteva aspettarsi a che la detta disposizione gli sia applicata, visto che anch'esso si trovava nella stessa situazione di sua moglie ed i figli per quanto concerne la mancata consegna dei documenti.

### **E. 6.1**

Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento

all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). Sono documenti di viaggio o di identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta di identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6).

### **E. 6.2**

Nel caso concreto, i ricorrenti, avendo consegnato alle autorità competenti solamente certificati di nascita e copie dei passaporti, non hanno esibito alcun documento che adempia i citati criteri. In aggiunta, le dichiarazioni dei ricorrenti in merito ai loro documenti di identità sono stereotipate nonché contraddittorie. Segnatamente, il ricorrente ha affermato, nel corso delle audizioni relative alla sua prima domanda di asilo in Svizzera (cfr. verbale di audizione del 17 dicembre 2008, pag. 3, atto A1/9) che il suo passaporto sarebbe stato stilato il (...) 2006 e sarebbe stato valido fino al (...) 2016. Si è poi contraddetto, adducendo che il passaporto sarebbe stato emesso il (...) 1996 ed avrebbe avuto validità fino al (...) 2006 (cfr. verbale 1, pag. 5). La ricorrente, inoltre, ha affermato che il passatore avrebbe trattenuto i loro passaporti quale pegno per il versamento di EUR 20'000.- (cfr. verbale 3, pag. 4) per il trasporto. Il ricorrente ha, invece, affermato di avere versato la somma richiesta, quando si sarebbero trovati ancora in Estonia (cfr. verbale 1, pag. 7). Peraltro, non è verosimile che essi non abbiano ripreso possesso dei loro documenti allorché avrebbero pagato una simile somma. Inoltre, non risulta che essi abbiano effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere un esito favorevole per l'ottenimento dei loro documenti, ciò che costituisce un indizio della dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in possesso di un documento di identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari. Infatti, il ricorrente si è limitato ad affermare, in modo generico, che avrebbe richiamato il passatore (cfr. verbale 1, pag. 7). Infine, è inverosimile che i ricorrenti abbiano potuto varcare il confine Schengen ed attraversarne più Paesi nelle circostanze da loro descritte senza documenti e senza subire alcun controllo (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 8 e 9).

### **E. 6.3**

Vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni, vi è ragione di concludere che i ricorrenti dissimulino i loro documenti di identità per i bisogni della causa.

### **E. 7**

In conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dei ricorrenti non è applicabile. I ricorrenti devono quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti di identità.

### **E. 8.1**

In assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato dei richiedenti. Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può

risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

## **E. 8.2**

I ricorrenti non hanno presentato, all'infuori da argomenti di natura formale o di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito). Innanzitutto, riguardo ai motivi fatti valere dal ricorrente nella prima procedura, con il ritiro della sua domanda, così come con il rientro nel suo Paese di origine, egli ha manifestato di non temere di essere in pericolo concreto, né di essere perseguitato nel suo Paese di origine, ritenuto che chi teme di subire seri pregiudizi nel proprio Paese di origine di certo non vi ritorna, allorché la sua procedura di asilo è in corso. Per quanto concerne, poi, il periodo successivo al suo ritorno in patria, come rettamente rilevato dall'UFM, circa l'allegata prigionia, le informazioni, considerate affidabili, fornite dal servizio incaricato di monitorare, nel quadro dell'aiuto al ritorno, l'attuazione dei progetti in Armenia sono in palese contraddizione con quanto asserito dal ricorrente e, di fatto, invalidano quanto sostenuto dal ricorrente riguardo al suo imprigionamento. Pertanto, tale evento è ritenuto inverosimile. In aggiunta, come giustamente ritenuto dall'UFM, il contrabbando è un reato penale contro cui misure penali sono legittime e non costituiscono una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Peraltro, il ricorrente non ha motivo di temere di essere condannato alla pena di morte in Armenia, in quanto tale Stato ha abolito la pena capitale nel 2003 (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-4880/2011 del 15 settembre 2011, consid. 3.2, pag. 9; [www.amnesty.it](http://www.amnesty.it) > Home > Cosa facciamo > Campagne e temi > Pena di morte > Temi principali > i dati sulla pena di morte nel mondo, consultato il 24 aprile 2012). Infine, circa le allegate vessazioni subite dalla moglie durante l'assenza del marito, la ricorrente si è contraddetta adducendo che sarebbe stata importunata l'ultima volta cinque giorni prima del suo espatrio (cfr. verbale 3, pag. 7), rispettivamente il giorno prima (cfr. verbale 4, pag. 5, F31). Ad ogni modo, tali fatti, a prescindere dalla loro verosimiglianza, possono manifestamente essere denunciati alle autorità e non vi è alcun motivo di ritenere che un'adeguata protezione non possa essere ottenuta, in caso di bisogno.

## **E. 8.3**

Di conseguenza, per i ricorrenti non è accertata la qualità di rifugiato ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi.

### **E. 8.4.1**

In virtù di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo.

### **E. 8.4.2**

Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg. e DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733). Non emergono infatti dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Armenia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105).

#### **E. 9**

Da quanto esposto, ne discende che l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi trova applicazione nel caso di specie. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

#### **E. 10**

I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [Oasi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733).

#### **E. 11.1**

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).

#### **E. 11.2**

In considerazione di quanto indicato al considerando 8.4.2, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr).

#### **E. 11.3.1**

Inoltre, la situazione vigente in Armenia, non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale.

#### **E. 11.3.2**

Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, essi sono giovani ed il ricorrente vanta un'esperienza professionale quale (...) e (...) (cfr. verbale di audizione del 17 dicembre 2008, pag. 2, atto A1/9). Inoltre, essi dispongono di una rete sociale in Armenia, segnatamente la (...) e un (...) del ricorrente (cfr. verbale 1, pag. 5), nonché (...) e (...) della ricorrente (cfr. verbale 3, pag. 3). I ricorrenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.3 pag. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti in causa, emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici.

#### **E. 11.3.3**

Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr).

#### **E. 11.4**

Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr). I ricorrenti, usando della necessaria diligenza, hanno procurato ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

#### **E. 11.5**

Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata.

#### **E. 12.1**

L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA).

#### **E. 12.2**

Per eccezione, le spese processuali sono condonate (art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

#### **E. 12.3**

La domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA è divenuta senza oggetto in considerazione di quanto precede. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.